



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

CIRCOLARE

Alle Imprese beneficiarie

A Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

**Oggetto: Decreto ministeriale 9 Marzo 2018 – Macchinari Innovativi.  
Sospensione temporanea e rimodulazione delle attività.**

Si fa riferimento all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che sta causando, tra l'altro, gravi ripercussioni sul sistema economico in generale nonché sul sistema produttivo delle imprese in particolare.

A tale proposito si evidenzia che l'attuale epidemia da COVID-19 è stata formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, per cui sono state adottate diverse misure a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri colpiti dalla crisi, tra cui l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus su tutto il territorio nazionale, in attuazione delle disposizioni emanate dal Governo con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. "Cura Italia"), con i DPCM del 11 e 22 marzo 2020 e del 10 aprile 2020, con l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e con il DL 8 aprile 2020, n.23, che prevedono la sospensione di molte attività produttive, fatte salve quelle riconosciute indispensabili, ed in merito alle richieste di proroga da parte delle imprese beneficiarie degli incentivi previsti dal DM 9 marzo 2018, si ritiene necessario indicare le tipologie di sospensione temporanea delle attività relative al bando in oggetto.

Nei casi in cui l'attuale situazione abbia comportato una chiusura e/o un rallentamento delle attività, ai fini dell'avvio, svolgimento o completamento dei programmi di investimento, è facoltà del soggetto beneficiario richiedere a codesto Ministero una sospensione delle attività di realizzazione del programma di investimento ammesso per le ragioni straordinarie legate all'emergenza epidemiologica e alle disposizioni di contenimento della stessa utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.

La sospensione straordinaria delle attività può essere relativa al periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, sono comunque fatte salve le eventuali spese sostenute in detto periodo.

Tale termine potrà essere esteso anche in relazione a future disposizioni governative ed in ragione dell'effettiva maturazione dell'impossibilità a portare avanti il programma.



Il periodo di sospensione straordinaria indicato in precedenza, può ricomprendere in tutto o in parte anche il periodo di proroga dei termini di conclusione del programma di 6 mesi così come previsto dall'articolo 5, comma 6, lettera e) del DM 9 marzo 2018.

Il periodo di sospensione straordinaria determina uno slittamento del termine di conclusione del programma e del termine dell'eventuale proroga previsti dall'articolo succitato.

Nei casi in cui, invece, la situazione attuale abbia comportato la necessità di una riduzione e/o variazione del programma di investimento, si ricorda che la stessa normativa prevede la facoltà per il soggetto beneficiario di richiedere al Ministero una rimodulazione delle spese del programma seguendo le disposizioni previste dalla normativa di riferimento.

Si fa riserva, a seguito di eventuali nuovi provvedimenti che verranno assunti dal Governo, di integrare ulteriormente la presente circolare.

DIVIV/GBR

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Laura Aria)

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche*